



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Prot. N.3272/2020

Campobasso, lì 30.04.2020

A tutti gli Iscritti

Gentili Colleghe / Colleghi,

in allegato Vi trasmetto il testo della legge **24.04.2020 n.27**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29.04.2020, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17.03.2020 n.18.

Di seguito, Vi segnalo le principali modifiche e/o integrazioni apportate all'**art.83** del D.L., rubricato: “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”.

Al **comma 3, lett.a)**, riguardante le cause urgenti sottratte al regime della sospensione di cui ai commi 1 e 2, per le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia, sono stati aggiunti il requisito del *grave pregiudizio derivante dal ritardo* e quello dell'*indifferibilità della tutela dei diritti fondamentali della persona*; per le cause, invece, relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, è stato aggiunto il requisito della *tutela di bisogni essenziali*.

Al **comma 7 lett.f)**, è stata estesa la possibilità dello svolgimento da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi, oltre che dai difensori e dalle parti, anche dagli *ausiliari del giudice*.

Al **comma 7**, è stata aggiunta la **lett.h)-bis** che prevede la possibilità dello svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto.

Sono stati, poi, aggiunti i commi 7-bis, 11-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 20-bis e 20-ter.

Il **comma 7-bis** dispone che, dal 16 aprile (dal 12 maggio, ex art.36, comma 6, D.L. n.22/20) al 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto; ove ciò non sia possibile, gli incontri sono sospesi.

Il **comma 11-bis** prevede, sino al 30 giugno 2020, la possibilità, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, del deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa ai documenti informatici.

Il **comma 12-bis** prevede che, dal 09 marzo al 30 giugno 2020, le udienze penali possano essere svolte da remoto allorchè esse non prevedano la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.

Il **comma 12-ter** prevede che, dal 30 aprile al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 c.p.p., la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale.

Il **comma 12-quater** prevede che, dal 09 marzo al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone.

Il **comma 12-quinquies** prevede che, dal 09 marzo al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto e che il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il **comma 20-bis** prevede che, dal 09 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Il **comma 20-ter**, infine, prevede che, fino alla cessazione del periodo emergenziale, nei procedimenti civili, la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Le suddette modifiche e/o integrazioni, specie con riferimento alla celebrazione delle udienze penali da remoto, saranno oggetto di successivo apposito approfondimento da parte di questo Consiglio, anche a seguito dell'imminente emanazione di un nuovo D.L. che, prevedibilmente, escluderà dall'applicazione del comma 12-bis (udienze penali da remoto) le udienze istruttorie e quelle di discussione, salvo che le parti vi consentano.

Un caro saluto

**Il Presidente**  
**Avv. Giuseppe De Rubertis**

